



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 11 2013

Argomenti :

1. Proroga termini versamento Unico 2013-2. Ristr.ni e efficienza energetica

1. Proroga termini versamento Unico 2013

Dopo essersi fatta tanto sospirare è finalmente giunta, con DPCM 13.06.2013, e quindi sul filo del rasoio, la **proroga**, dal 17 Giugno all'8 Luglio, dei versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).

La prima osservazione che può essere svolta è il conseguente spostamento, dal 9 Luglio al 20 Agosto della scadenza per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40%.

A differenza di anni precedenti, la proroga **non ha riguardato tutte le persone fisiche**, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente "trasparenti")¹.

Richiamando i chiarimenti che erano stati forniti dall'Agenzia delle Entrate già nel 2007, in relazione all'analogo proroga allora disposta, devono ritenersi interessati dallo slittamento anche le società per le quali operano:

- 1) **cause di esclusione** dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione);
- 2) **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

Anche i cc.dd. "**nuovi minimi**", vale a dire i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, beneficeranno del maggior termine senza applicazione di maggiorazioni.

Nessuna proroga è stata invece prevista per i versamenti dell'IMU.

La proroga si estende anche agli **altri versamenti** collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:

- 1) ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero che devono versare l'IVIE;
- 2) al versamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
- 3) al versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell'INPS.

¹ E' il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.

Per quanto concerne l'IRES, in caso di opzione per il consolidato fiscale, la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).

Se si decide di accedere al pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:

- al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro l'8 luglio 2013, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2013, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2013.

2. Ristrutturazioni e efficienza energetica : proroga e modifiche

Publicato in Gazzetta Ufficiale Nr 130 del 5.06.2013 il D.L. Nr 63/2013 che, recependo la Direttiva Nr 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, si è occupato anche delle **“detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica”** e della **“proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili”**.

Il c.d. **eco-bonus del 55%**, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2013, viene innalzato al **65%**, per le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013), e viene prolungato fino al 31 dicembre 2013.

Sono escluse le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Ulteriori sei mesi di agevolazione (quindi, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti agli interventi di efficienza energetica che riguardano le **parti comuni degli edifici condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è fruibile sia dalle persone fisiche sia dai soggetti IRES.

Per le **ristrutturazioni edilizie con detrazione IRPEF al 50%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, il decreto ha disposto una **proroga fino al 31 dicembre 2013**.

Si segnala come sia previsto che dal **1° gennaio 2014** si torni ai **limiti ordinari** del 36%, su una spesa massima che sarà di nuovo di € 48.000 per immobile.

Per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50%, il D.L. Nr 63/2013 introduce anche un'ulteriore agevolazione : potranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute, su un importo complessivo non superiore a 10mila euro, per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Riepilogo Detrazioni per ristrutturazioni edili ed eco-bonus		
Periodo	Ristrutturazioni edili	Eco-bonus
01.01.2012-25.06.2012	Detrazione 36% - massimale € 48.000	Detrazione 55%
26.06.2012-31.12.2012	Detrazione 50% - massimale € 96.000	Detrazione 55%
01.01.2013-05.06.2013	Detrazione 50% - massimale € 96.000	Detrazione 55%
06.06.2013-31.12.2013	Detrazione 50% - massimale € 96.000	Detrazione 65% ma con limitazione
	Anche per arredo - massimale € 10.000	
01.01.2014-30.6.2014	Detrazione 36% - massimale 48.000	Detrazione 65% solo per condomini
01.07.2014 - a regime	Detrazione 36% - massimale 48.000	Nessuna agevolazione